

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
84/C 304/01	ECU.....	1
84/C 304/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
84/C 304/03	Comunicazione della Commissione in merito all'articolo 14B della decisione n. 234/84/CECA del 31 gennaio 1984	3
	Comitato economico e sociale	
84/C 304/04	Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale (secondo periodo biennale del settimo esercizio quadriennale) (1984-1986)	4
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
84/C 304/05	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativa all'adozione del protocollo di estensione a Brunei Darussalam dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e i paesi membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico: Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore e Thailandia	5
	Protocollo concernente l'estensione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Thailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, a Brunei Darussalam	5
84/C 304/06	Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che proroga la deroga accordata all'Irlanda relativamente al regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette applicabili al traffico internazionale di viaggiatori	7
	<i>III Informazioni</i>	
	Commissione	
84/C 304/07	Bando di gara per l'aggiudicazione delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento di tabacco in foglia	8

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (1)

14 novembre 1984

(84/C 304/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	45,0741	Dollaro USA	0,756276
Franco belga e lussemburghese fin.	45,3274	Franco svizzero	1,83926
Marco tedesco	2,23215	Peseta spagnola	125,277
Fiorino olandese	2,51764	Corona svedese	6,42268
Sterlina inglese	0,597139	Corona norvegese	6,50587
Corona danese	8,06569	Dollaro canadese	0,994050
Franco francese	6,85338	Scudo portoghese	121,760
Lira italiana	1387,77	Scellino austriaco	15,6852
Sterlina irlandese	0,719920	Marco finlandese	4,67379
Dracma greca	92,1598	Yen giapponese	182,565
		Dollaro australiano	0,877860
		Dollaro neozelandese	1,52107

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(1) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

[stabiliti il 13 novembre 1984 in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79]

(84/C 304/02)

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Bastia	2,257	Bordeaux	nessuna quotazione
Béziers	2,468	Nantes	nessuna quotazione
Montpellier	2,463	Bari	1,920
Narbonne	2,463	Cagliari	2,060
Nîmes	2,477	Chieti	1,955
Perpignan	nessuna quotazione	Ravenna (Lugo, Faenza)	nessuna quotazione
Asti	2,661	Trapani (Alcamo)	1,885
Firenze	2,025	Treviso	nessuna quotazione
Lecce	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Pescara	nessuna quotazione	Eraclea	nessuna quotazione
Reggio Emilia	nessuna quotazione	Patrasso	nessuna quotazione
Treviso	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	1,919
Verona (per i vini locali)	2,339		
Eraclea	nessuna quotazione		
Patrasso	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,414		<hr/> ECU/hl <hr/>
R II		A II	
Bastia	2,266	Rheinfalz (Oberhaardt)	nessuna quotazione (1)
Brignoles	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione
Bari	2,165	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
Barletta	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	—
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Eraclea	nessuna quotazione	A III	
Patrasso	nessuna quotazione	Mosel-Rheingau	60,845
Prezzo rappresentativo	2,250	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
	<hr/> ECU/hl <hr/>	Prezzo rappresentativo	60,845
R III			
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	77,699		

(1) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

Comunicazione della Commissione in merito all'articolo 14B della decisione n. 234/84/CECA (*) del 31 gennaio 1984

(84/C 304/03)

Già la prima decisione che stabilisce una disciplina per le quote di produzione di acciaio (decisione n. 2794/80/CECA ⁽²⁾) prevedeva all'articolo 4 paragrafo 5 la possibilità di concedere un determinato aumento delle produzioni di riferimento alle imprese che avessero avviato misure di ristrutturazione prima del 1980 per non compromettere l'esito di tali misure con il sistema di quote. La successiva decisione n. 1831/81/CECA ⁽³⁾ ha tenuto conto entro certi limiti di questi adeguamenti nel calcolo delle produzioni di riferimento. Dato che dette produzioni di riferimento costituiscono ancora oggi la base fondamentale della decisione n. 234/84/CECA, le imprese in questione continuano a beneficiare in una certa misura degli aumenti concessi a suo tempo.

Con l'articolo 14B della decisione n. 2177/83/CECA ⁽⁴⁾ la Commissione ha nuovamente previsto un provvedimento a favore di quelle imprese che hanno effettuato determinate misure di ristrutturazione. La possibilità di ottenere quote supplementari dovrebbe stimolare le imprese ad effettuare al più presto almeno il 75 % delle riduzioni di capacità previste dal loro piano di ristrutturazione.

Con la decisione n. 234/84/CECA, in vigore fino al 31 dicembre 1985, la Commissione ha continuato questa politica a condizione che le chiusure eseguite fossero aumentate dal 75 % al 85 % e venissero incrementate le quote supplementari. Si vuole così aumentare l'incentivo per una rapida ristrutturazione e tener conto dei progressi della ristrutturazione stessa.

(¹) GU n. L 29 dell'1. 2. 1984, pag. 10-11.

(²) GU n. L 291 del 31. 10. 1980, pag. 5.

(³) GU n. L 180 dell'1. 7. 1981.

(⁴) GU n. L 208 del 31. 7. 1983, pag. 13.

La ristrutturazione dell'industria siderurgica comunitaria dovrebbe essere conclusa entro la fine del 1985. Di conseguenza, non sarebbe logico mantenere in vigore l'articolo 14B, nella sua forma attuale, per l'intero anno 1985. Dato lo stato di avanzamento della ristrutturazione riscontrato nel frattempo, pare opportuno rinunciare a stimolare ulteriormente un'accelerazione della ristrutturazione stessa a decorrere dalla fine del 1° trimestre 1985. Il periodo sino al marzo 1985 è abbastanza lungo per dare eventualmente alle imprese la possibilità di anticipare determinate misure di ristrutturazione e poter presentare le domande di quote aggiuntive nei termini previsti e cioè nelle prime sei settimane del primo trimestre 1985.

Sembra tuttavia opportuno che le imprese, alle quali l'anticipo del processo di ristrutturazione abbia imposto oneri particolari, possano continuare a beneficiare di un certo vantaggio fino alla fine del 1985. Tale vantaggio potrebbe essere quello corrispondente alla media trimestrale degli adeguamenti che sono stati loro concessi ai sensi dell'articolo 14B durante:

- il periodo compreso tra il 1° luglio 1983 e il 31 dicembre 1983 nell'ambito del regime della decisione n. 2177/83/CECA ed il periodo del 1° gennaio 1984 al 31 marzo 1985 nell'ambito della decisione n. 234/84/CECA.

La Commissione presenterà senza indugio al Comitato consultivo ed al Consiglio l'opportuna modifica della decisione n. 234/84/CECA in applicazione della procedura prevista dall'articolo 58 del trattato CECA.

La Commissione fra presente, in merito, che le imprese che intendono beneficiare di quote supplementari a norma dell'articolo 14B della suddetta decisione, prima della sua modifica, dovranno dimostrare di aver realizzato l'85 % delle chiusure previste prima del 15 del secondo mese del trimestre in questione.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Ufficio di Presidenza del Comitato economico e sociale (secondo periodo biennale del settimo esercizio quadriennale)

(1984—1986)

Nomina avvenuta nel corso della 220ª sessione plenaria, seduta del 24 ottobre 1984

(84/C 304/04)

FORMAND PRÄSIDENT ΠΡΟΕΔΡΟΣ CHAIRMAN PRÉSIDENT PRESIDENTE VOORZITTER (*)	MUHR Gerd Gr. II — D																																																																																				
NÆSTFORMAND VIZEPRÄSIDENTEN ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ VICE-CHAIRMAN VICE-PRÉSIDENTS VICE-PRESIDENTI VICE-VOORZITTERS (*)	EMO-CAPODILISTA Umberto Gr. III — I NOORDWAL Ph. H. Gr. I — N																																																																																				
MEDLEMMER MITGLIEDER ΜΕΛΗ MEMBERS MEMBRES MEMBRI LEDEN (*)	<table> <tbody> <tr><td>BAZIANAS Stylianos</td><td>Gr. III</td><td>—</td><td>GR/EA</td></tr> <tr><td>BERNS Mathias</td><td>Gr. III</td><td>—</td><td>LUX</td></tr> <tr><td>BURNEL Roger</td><td>Gr. III</td><td>—</td><td>F</td></tr> <tr><td>BROICHER Paul</td><td>Gr. I</td><td>—</td><td>D</td></tr> <tr><td>CAVAZZUTI Gian Battista</td><td>Gr. II</td><td>—</td><td>I</td></tr> <tr><td>CEYRAC François</td><td>Gr. I</td><td>—</td><td>F</td></tr> <tr><td>DE BIEVRE Clément</td><td>Gr. I</td><td>—</td><td>B</td></tr> <tr><td>DRACOS Panayotis</td><td>Gr. I</td><td>—</td><td>GR/EA</td></tr> <tr><td>HOVGAARD JAKOBSEN Erik</td><td>Gr. III</td><td>—</td><td>DA</td></tr> <tr><td>JASCHIK Johannes M.</td><td>Gr. III</td><td>—</td><td>D</td></tr> <tr><td>JENKINS Tom</td><td>Gr. II</td><td>—</td><td>UK</td></tr> <tr><td>MARGOT Alfons</td><td>Gr. III</td><td>—</td><td>B</td></tr> <tr><td>MASPRONE Alberto</td><td>Gr. I</td><td>—</td><td>I</td></tr> <tr><td>MURPHY Patrick</td><td>Gr. II</td><td>—</td><td>IRL</td></tr> <tr><td>NIELSEN Bent</td><td>Gr. II</td><td>—</td><td>DA</td></tr> <tr><td>PEARSON Gordon</td><td>Gr. I</td><td>—</td><td>IRL</td></tr> <tr><td>POETON William F.</td><td>Gr. I</td><td>—</td><td>UK</td></tr> <tr><td>PRONK Bartholomeus</td><td>Gr. II</td><td>—</td><td>N</td></tr> <tr><td>ROUZIER Jean</td><td>Gr. II</td><td>—</td><td>F</td></tr> <tr><td>SCHNEIDER Jeannot</td><td>Gr. II</td><td>—</td><td>LUX</td></tr> <tr><td>STORIE-PUGH Peter</td><td>Gr. III</td><td>—</td><td>UK</td></tr> </tbody> </table>	BAZIANAS Stylianos	Gr. III	—	GR/EA	BERNS Mathias	Gr. III	—	LUX	BURNEL Roger	Gr. III	—	F	BROICHER Paul	Gr. I	—	D	CAVAZZUTI Gian Battista	Gr. II	—	I	CEYRAC François	Gr. I	—	F	DE BIEVRE Clément	Gr. I	—	B	DRACOS Panayotis	Gr. I	—	GR/EA	HOVGAARD JAKOBSEN Erik	Gr. III	—	DA	JASCHIK Johannes M.	Gr. III	—	D	JENKINS Tom	Gr. II	—	UK	MARGOT Alfons	Gr. III	—	B	MASPRONE Alberto	Gr. I	—	I	MURPHY Patrick	Gr. II	—	IRL	NIELSEN Bent	Gr. II	—	DA	PEARSON Gordon	Gr. I	—	IRL	POETON William F.	Gr. I	—	UK	PRONK Bartholomeus	Gr. II	—	N	ROUZIER Jean	Gr. II	—	F	SCHNEIDER Jeannot	Gr. II	—	LUX	STORIE-PUGH Peter	Gr. III	—	UK
BAZIANAS Stylianos	Gr. III	—	GR/EA																																																																																		
BERNS Mathias	Gr. III	—	LUX																																																																																		
BURNEL Roger	Gr. III	—	F																																																																																		
BROICHER Paul	Gr. I	—	D																																																																																		
CAVAZZUTI Gian Battista	Gr. II	—	I																																																																																		
CEYRAC François	Gr. I	—	F																																																																																		
DE BIEVRE Clément	Gr. I	—	B																																																																																		
DRACOS Panayotis	Gr. I	—	GR/EA																																																																																		
HOVGAARD JAKOBSEN Erik	Gr. III	—	DA																																																																																		
JASCHIK Johannes M.	Gr. III	—	D																																																																																		
JENKINS Tom	Gr. II	—	UK																																																																																		
MARGOT Alfons	Gr. III	—	B																																																																																		
MASPRONE Alberto	Gr. I	—	I																																																																																		
MURPHY Patrick	Gr. II	—	IRL																																																																																		
NIELSEN Bent	Gr. II	—	DA																																																																																		
PEARSON Gordon	Gr. I	—	IRL																																																																																		
POETON William F.	Gr. I	—	UK																																																																																		
PRONK Bartholomeus	Gr. II	—	N																																																																																		
ROUZIER Jean	Gr. II	—	F																																																																																		
SCHNEIDER Jeannot	Gr. II	—	LUX																																																																																		
STORIE-PUGH Peter	Gr. III	—	UK																																																																																		

(*) Grupper — Gruppen — Ομάδες — Groups — Groupes — Gruppi — Groepen

I Arbejdsgiverne — Arbeitgeber — Εργοδότες — Employers — Employeurs — Datori di lavoro — Werkgevers

II Arbejdstagerne — Arbeitnehmer — Εργαζόμενοι — Workers — Travailleurs — Lavoratori — Werknemers

III Andre interesser — Verschiedene Interessen — Διάφορες Δραστηριότητες — Various interests — Activités diverses — Attivita diverse — Diverse werkzaamheden

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativa all'adozione del protocollo di estensione a Brunei Darussalam dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e i paesi membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico: Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore e Thailandia

*(COM(84) 601 def.)**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 31 ottobre 1984)**(84/C 304/05)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che, per raggiungere i suoi obiettivi nel settore delle relazioni economiche esterne, la Comunità economica europea deve adottare il protocollo di estensione a Brunei Darussalam dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e i paesi membri dell'ASEAN,

HA APPROVATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo di estensione a Brunei Darussalam dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica

europea e i paesi membri dell'ASEAN è approvato in nome della Comunità economica europea.

Il testo del protocollo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio comunica che, per quanto riguarda la Comunità economica europea, sono state esplesate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del protocollo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PROTOCOLLO

concernente l'estensione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Thailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, a Brunei Darussalam

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDONESIA,

IL GOVERNO DELLA MALAYSIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE,

IL GOVERNO DEL REGNO DI TAILANDIA,

e

BRUNEI DARUSSALAM,

dall'altra,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Thailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, firmato il 7 marzo 1980 a Kuala Lumpur, qui di seguito denominato «l'accordo»,

considerando che Brunei Darussalam, come nuovo Stato membro dell'associazione delle nazioni del sud-est asiatico, ha chiesto di aderire all'accordo;

hanno deciso di estendere l'accordo a Brunei Darussalam e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

Peter BARRY,
presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee,
ministro degli affari esteri dell'Irlanda;

Wilhelm HAFERKAMP
vicepresidente della Commissione delle Comunità europee,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDONESIA:

prof. dr. MOCHTAR KUSUMAATMADJA
ministro degli affari esteri,

IL GOVERNO DELLA MALAYSIA:

TENGGU AHMAD RITHAUDEEN
ministro degli affari esteri,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE:

ARTURO TOLENTINO
ministro degli affari esteri,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE

S. DHAÑABALAN
ministro degli affari esteri,

IL GOVERNO DELLA REGNO DI TAILANDIA:

Air Chief Marshal SIDDHI SAVETSILA
ministro degli affari esteri,

IL GOVERNO DI BRUNEI DARUSSALAM:

principe MOHAMED BOLKIAH
ministro degli affari esteri,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

In virtù del presente protocollo, Brunei Darussalam aderisce all'accordo.

Articolo 2

Salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, l'accordo e il protocollo concernente l'articolo 1 dell'accordo si applicano a Brunei Darussalam.

Articolo 3

Per quanto riguarda Brunei Darussalam, il periodo iniziale di applicazione dell'accordo ha data di scadenza uguale a quella fissata per le altre parti contraenti.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto in otto esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Dublino, addì quindici novembre millenovecentottantaquattro.

Modifica alla proposta di direttiva del Consiglio che proroga la deroga accordata all'Irlanda relativamente al regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette applicabili al traffico internazionale di viaggiatori (1)

COM(84) 586 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, secondo comma del trattato (CEE) il 7 novembre 1984)

(84/C 304/06)

L'articolo 1 della proposta della Commissione è così modificato e completato:

- 1) i termini «115 ECU o il 43 %» del secondo capoverso sono sostituiti da «115 ECU o 53 %»;
i termini «140 ECU o il 43 %» del terzo capoverso sono sostituiti da «140 ECU o 63 %»;
i termini «165 ECU o il 43 %» del quarto capoverso sono sostituiti da «165 ECU o 73 %»;
i termini «190 ECU o il 43 %» del quinto capoverso sono sostituiti da «190 ECU o 83 %».
- 2) All'articolo 1, viene aggiunto il seguente paragrafo 2:
«2. A partire dal 1° gennaio 1989 l'Irlanda applicherà la franchigia completa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 69/169/CEE».

(1) GU n. C 17 del 24. 1. 1984, pag. 6.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara per l'aggiudicazione delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento di tabacco in foglia

(84/C 304/07)

L'organismo d'intervento greco (YDAGEP — Divisione del mercato interno-Acharnon 5 — Atene, telefono 329 14 53) ha indetto una gara pubblica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 327/71 ⁽¹⁾, per l'aggiudicazione delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento di tabacco in foglia, varietà Basmás, Katerini, Kaba Koulak classico, Kaba Koulak non classico, Tsebelia e Mavra del raccolto 1983, da essa detenuto.

⁽¹⁾ GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 3.

AVVISO ALLA CLIENTELA

RINNOVO ABBONAMENTI

Si avverte la gentile clientela che, a partire dal 1° gennaio 1985, l'agenzia di vendita in Italia per la *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sarà la libreria LI.CO.SA. con sede in via Lamarmora 45, Casella Postale 552, 50121 Firenze (Telefono: 57 97 51; Telex: 570466 LICOSA-I; CCP n. 343509).

Le persone interessate potranno rivolgersi alla suddetta agenzia per tutte le informazioni relative a tale pubblicazione.